



Ordinanza del DFI concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti (RS 817.022.105)

Spiegazioni

Introduzione

L'ordinanza concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti è stata aggiornata per quanto concerne le caratteristiche qualitative dell'olio d'oliva e adeguata alle disposizioni corrispondenti dell'UE. Negli ultimi anni nell'UE sono stati inoltre valutati e ammessi come *novel food* diversi oli specifici. Affinché questi oli, che si distinguono da quelli classici di origine vegetale o animale, non necessitino più di un'autorizzazione in Svizzera, si è deciso di inserirli in questa ordinanza.

Commento alle modifiche

Art. 1 cpv. 1 lett. g

Siccome i nuovi oli commestibili si differenziano sensibilmente dagli oli commestibili tradizionali in termini di composizione specifica e di impiego, è stata inserita appositamente una nuova lettera.

Art. 2-5 e allegato 1a

Le attuali disposizioni sull'olio d'oliva erano obsolete e poco precise. Si è reso necessario un aggiornamento e un adeguamento delle disposizioni svizzere a quelle dell'UE per evitare che continuassero a persistere differenze qualitative. L'introduzione di disposizioni più dettagliate sull'olio d'oliva ha comportato un adeguamento e talvolta una riformulazione degli articoli 2-5. Si è deciso di non recepire le dimensioni massime dell'imballaggio per la consegna dell'olio d'oliva al consumatore finale.

Le modifiche sono avvenute sulla base del regolamento (CE) n. 1234/2007¹ nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012² e del regolamento (CEE) n. 2568/91³.

Le definizioni «vaporizzato cautamente», «spremuta a freddo, vaporizzato cautamente» e «raffinato cautamente» dell'articolo 3 capoverso 3 e dell'articolo 5 capoverso 1 sono state abrogate, poiché non implicano alcun criterio qualitativo e inoltre non era chiaro il significato di queste indicazioni.

Sezione 2a e allegati 3-11

Gli alimenti finora sconosciuti nella nostra cultura potevano essere autorizzati nell'UE a precise condizioni, dopo un esame scientifico e in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 258/97⁴. Dopo una prima autorizzazione i prodotti possono essere impiegati a determinate condizioni. Molti di questi nuo-

¹ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli; GU L 299 del 16.11.2007, pagg. 1.

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, GU L 12 del 14.1.2012, pagg. 14.

³ Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti; GU L 248 del 5.9.1991, pagg. 1.

⁴ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari; GU L 43 del 14.2.1997, pagg. 1.

vi alimenti e ingredienti alimentari vengono commercializzati anche in Svizzera. Per eliminare l'oneroso obbligo di autorizzazione per questi prodotti sono stati inseriti nella presente ordinanza gli oli autorizzati in virtù del regolamento (CE) n. 258/97.

Si tratta di:

- estratto lipidico del krill antartico *Euphausia superba* (2009/752/CE e decisione dell'autorità finlandese per il controllo alimentare EVIRA del 2 febbraio 2012);
- olio di Echium raffinato (2008/558/CE);
- olio di semi di *Allanblackia* (2008/559/CE);
- olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo (2006/720/CE), ottenuto principalmente da olio di soia (*Glycine max*) o da olio di colza (*Brassica campestris*, *Brassica napus*);
- olio di colza ad alto tenore di insaponificabili (2006/722/CE);
- olio derivato dalla microalga *Ulkenia sp.* (2009/777/CE);
- olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili (2006/723/CE); e
- olio ricco di acido arachidonico estratto da *Mortierella alpina* (2008/968/CE).

Nella sezione 2a sono stati aggiunti i nuovi oli commestibili. Gli allegati 3-11 riportano i criteri definiti dalle decisioni della Commissione.